



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE



**BANDO DI SELEZIONE RELATIVO
ALL'ATTIVAZIONE DI MOBILITÀ, A FINI DI TRAINEESHIP, DA SVOLGERSI
NELL'A.A. 2023/2024, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS +
NEI PAESI *PROGRAMME COUNTRIES***

(CUP B61B22001270006 e CUP B61B23000340006)

ART. 1 – FINALITÀ

1. Il presente bando rientra nella programmazione Erasmus+ 2021/2027, normata dal Regolamento (UE) n. 2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 e dalla Guida al programma Erasmus+ 2021-2027: *Erasmus+ Programme Guide Erasmus+ (europa.eu)*.
2. Il presente bando disciplina le modalità di selezione degli studenti regolarmente iscritti, nell'anno accademico 2023/2024, ai corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale e laurea magistrale a ciclo unico dell'Università della Valle d'Aosta per lo svolgimento di mobilità a fini di traineeship e per l'assegnazione di contributi finanziari a sostegno delle mobilità. Gli studenti devono concludere il tirocinio all'estero prima del conseguimento del titolo di studio e i laureati devono attivare il tirocinio entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio.
3. I tirocini di cui al precedente punto 2 possono essere svolti in un Paese aderente al programma Erasmus+ (*Programme countries*) e precisamente:
 - in uno degli Stati membri dell'Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria;
 - in uno dei Paesi terzi associati al Programma: Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia.
4. Le attività di mobilità di cui al presente bando sono finalizzate ad offrire allo studente l'opportunità di arricchire il proprio curriculum formativo e professionale attraverso un'esperienza lavorativa all'estero, di acquisire competenze specifiche ed una migliore comprensione della cultura socio-economica del Paese ospitante, nonché di approfondire le proprie conoscenze linguistiche.
5. Il tirocinio svolto nell'ambito del programma Erasmus+ può configurarsi come tirocinio curricolare con attribuzione di crediti formativi universitari (CFU), ove previsto dal regolamento didattico del corso di studio di iscrizione, oppure come tirocinio curricolare senza attribuzione di CFU o, limitatamente ai laureati, come tirocinio extracurricolare. Il periodo di mobilità non può sovrapporsi con la partecipazione ad altre iniziative di mobilità internazionale.

6. **Sono eleggibili** come sedi di tirocinio Erasmus+ all'estero:

- qualsiasi organizzazione, pubblica o privata, di un paese aderente al Programma attiva nel mercato del lavoro o nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù, della ricerca e innovazione;
- un'organizzazione senza scopo di lucro, un'associazione, una ONG;
- un organismo per l'orientamento professionale;
- un istituto di istruzione superiore di un Paese aderente al Programma.

Sono eleggibili, inoltre, per il tirocinio Erasmus+ anche le rappresentanze diplomatiche nazionali del Paese di appartenenza del candidato e presenti nel Paese ospitante (Ambasciate, Consolati...) e le rappresentanze o istituzioni pubbliche come gli Istituti italiani di cultura, le scuole, le Camere di Commercio italiane all'estero, a patto che venga garantito il principio di transnazionalità (per cui il tirocinante acquisisce un know-how diverso da quello che acquisirebbe con un tirocinio nel proprio Paese).

Non sono eleggibili come sedi di tirocinio le seguenti strutture:

- istituzioni e altri organismi dell'Unione Europea, inclusa la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e la Corte dei Conti europea nonché le altre istituzioni e gli organismi interistituzionali che svolgono funzioni specializzate, (la lista completa è disponibile all'indirizzo http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_it);
- le organizzazioni che gestiscono programmi dell'Unione Europea, come le agenzie nazionali Erasmus+, al fine di evitare possibili conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti.

L'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire si riserva, in ogni caso, la valutazione finale di eleggibilità dell'ente ospitante.

7. Lo svolgimento della mobilità è regolato dal Learning Agreement for Traineeship, il documento ufficiale contenente il programma formativo di tirocinio da svolgere nel corso della mobilità che, prima della partenza, deve essere sottoscritto dallo studente, dal docente referente per i tirocini del corso di studio di iscrizione e dal referente dell'ente ospitante.

ART. 2 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE

1. Oltre ai requisiti di cui all'art. 1, comma 2, i candidati devono essere in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua del Paese ospitante o della lingua necessaria per il proficuo svolgimento del tirocinio, comprovata, a titolo semplificativo, da:
 - superamento di esami universitari nella lingua di svolgimento del tirocinio;
 - possesso di certificazione linguistica internazionale (FIRST, TOELF, DELF/DALF...);
 - altra documentazione idonea a dimostrare la competenza linguistica (Esabac, Transcript of Records relativo a periodi di studio già svolti all'estero, superamento del test OLS – Online Language Support ospitato dalla piattaforma Eu Academy...);
 - eventuali esperienze professionali o di volontariato all'estero indicate nel curriculum vitae da allegare alla candidatura.
2. Non possono presentare domanda gli studenti che beneficeranno, nello stesso periodo, di borse di studio o finanziamenti a valere su altri programmi/azioni finanziati dall'Unione Europea per la medesima attività.
3. Possono presentare domanda anche i candidati che hanno già usufruito in passato di una borsa di mobilità ERASMUS+, purché non si superino i 12 mesi di mobilità per ciascun ciclo di studio e i 24 mesi per le lauree magistrali a ciclo unico, sommando Erasmus+ per

studio ed Erasmus+ per traineeship. Ai fini del conteggio delle 12/24 mensilità devono essere considerati anche i mesi di tirocinio svolti “senza borsa” ma con lo status Erasmus. Eventuali periodi di mobilità Erasmus+ svolti in modalità virtuale dall’Italia, invece, **non saranno conteggiati** ai fini del calcolo delle mensilità massime per ciclo di studi.

È responsabilità di ogni studente verificare il numero di mensilità Erasmus ancora disponibili per il ciclo di studi di riferimento, ai fini della candidatura al presente bando. In caso di falsa dichiarazione, la mobilità sarà annullata e i contributi erogati dovranno essere restituiti. A tal proposito si richiamano inoltre le responsabilità penali legate al rilascio di dichiarazioni mendaci (Codice penale e leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000).

4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda. Lo studente deve risultare in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione all’Università per l’intero periodo di mobilità.
5. Gli studenti di nazionalità non comunitaria o di nazionalità comunitaria non Schengen sono invitati a reperire con largo anticipo le informazioni e la documentazione utile per ottenere il permesso di soggiorno o il visto necessario per recarsi nel Paese di destinazione della mobilità; si consiglia, a tale riguardo, di consultare il [Portale Europeo per l’immigrazione](#) e le Rappresentanze Diplomatiche del proprio Paese dislocate nel Paese europeo di destinazione.
6. Non possono partecipare al presente bando gli studenti iscritti all’Ateneo nell’ambito di programmi di mobilità in ingresso; i predetti studenti possono candidarsi al bando di mobilità Erasmus+ for traineeship emanato dall’Università di provenienza.

ART. 3 – BORSE DI MOBILITÀ

1. Per l’anno accademico 2023/2024, gli studenti dell’Università possono concorrere per l’assegnazione di borse di mobilità Erasmus+ for traineeship, fino ad un massimo di 120 giorni (4 mesi di tirocinio) e fino ad un ammontare complessivo pari a:
 - a) € 10.426,00 **per tirocini attivati dal 01 febbraio 2024 al 01 marzo 2024 e da concludere tassativamente entro il 15 luglio 2024**, finanziabili con fondi assegnati al progetto ERASMUS+ relativo alla Call 2022;
 - b) € 53.300,00 **per tirocini attivati dal 02 marzo 2024 al 31 maggio 2024 e da concludere tassativamente entro il 30 settembre 2024**, finanziabili con fondi assegnati al progetto ERASMUS+ relativo alla Call 2023.

Saranno, pertanto, predisposte due graduatorie (graduatoria A e graduatoria B) in base al periodo di attivazione del tirocinio.

2. La graduatoria di cui al precedente punto 1a) rimarrà valida anche per l’assegnazione di ulteriori borse di mobilità in funzione dei risparmi derivanti dal bando Erasmus+ Traineeship per l’a.a. 2022/2023 e la graduatoria di cui al punto 1b) rimarrà valida anche per l’assegnazione di ulteriori borse di mobilità in funzione dei fondi che saranno assegnati all’Ateneo da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire a beneficio del progetto finanziato dalla Call 2023.
3. **Lo studente può concorrere per entrambe le graduatorie, ma può attivare un solo tirocinio nell’ambito del presente bando.** La Commissione Europea ha stabilito che l’importo mensile della borsa di mobilità for traineeship sia modulato in base al costo del Paese di destinazione, come di seguito riportato:

Paese di destinazione	Importo mensile
<p style="text-align: center;">GRUPPO 1 (alto costo della vita)</p> <p>Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Svezia</p>	€ 500,00
<p style="text-align: center;">GRUPPO 2 (medio costo della vita)</p> <p>Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna</p>	€ 450,00
<p style="text-align: center;">GRUPPO 3 (basso costo della vita)</p> <p>Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca, Turchia, Ungheria</p>	€ 400,00

L'ammontare della borsa di mobilità è determinato moltiplicando l'effettiva durata (espressa in mesi) della mobilità per l'importo mensile relativo al Paese di destinazione e considerando i mesi pari a 30 giorni, indipendentemente dalla loro durata. Per i periodi inferiori al mese, l'importo della borsa di mobilità è calcolato moltiplicando il numero di giorni del mese incompleto per 1/30 dell'importo mensile.

4. Il finanziamento è erogato per una quota pari al 70% dell'importo complessivo a seguito della ricezione da parte dell'Ateneo del certificato di arrivo attestante l'inizio della mobilità sottoscritto dall'ente ospitante. La parte rimanente, ove spettante, è erogata a saldo dopo che il beneficiario avrà consegnato tutta la documentazione di cui al successivo art. 11.
5. La borsa di mobilità Erasmus+ for traineeship non è finalizzata alla copertura dell'intero costo del periodo di tirocinio all'estero, ma è destinata a compensare, almeno in parte, le spese supplementari sostenute per la mobilità, in particolare per il viaggio e il soggiorno.
6. Eventuali integrazioni all'importo della borsa di mobilità Erasmus+ for traineeship potranno essere disposte in funzione del finanziamento che il Ministero dell'Università e della Ricerca destina all'Ateneo per il sostegno della mobilità internazionale degli studenti. Tale contributo finanziario, erogabile fino ad un massimo di 120 giorni (4 mesi di tirocinio), è subordinato al possesso di specifici requisiti economici (valore ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario in corso di validità inferiore a euro 40.000,00) e di carriera (iscrizione entro la durata normale del corso di studio aumentata di un anno). A tal fine agli studenti interessati sarà richiesto di autodichiarare all'Ateneo il valore dell'ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario in corso di validità, qualora non l'abbiano già indicato nella sezione riservata della Segreteria online ai fini del ricalcolo della seconda e terza rata delle tasse universitarie per l'a.a. 2023/2024, con una delle modalità di seguito indicate:
 - inserendo il dato nell'apposita sezione del form online da utilizzare per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando;

- inviando una mail con l'indicazione del dato all'indirizzo di mobilita@univda.it **entro l'11 gennaio 2024**;
 - inserendo dato, **entro il 23 dicembre 2023**, nella sezione riservata della Segreteria online.
7. Sarà richiesta la restituzione dell'importo relativo all'integrazione con fondi ministeriali qualora lo studente non riesca a conseguire almeno 1 CFU riconoscibile nella carriera presso l'Università durante la mobilità a fini di traineeship.
 8. Gli importi delle eventuali integrazioni a valere sulle risorse assegnate dal Ministero dell'Università e della Ricerca verranno erogati sulla base degli scaglioni riportati nella tabella sottostante:

ISEE (euro)	Importo mensile
ISEE ≤ 13.000,00	€ 400,00
13.000,00 < ISEE ≤ 21.000,00	€ 350,00
21.000,00 < ISEE ≤ 26.000,00	€ 300,00
26.000,00 < ISEE ≤ 30.000,00	€ 250,00
30.000,00 < ISEE ≤ 40.000,00	€ 200,00
ISEE > 40.000,00	0

9. È previsto, inoltre, un ulteriore contributo "Green Travel" per gli studenti e le studentesse che ne faranno richiesta, prima della partenza, tramite un form online trasmesso dall'Ufficio Mobilità e Placement, per l'utilizzo di mezzi sostenibili (ad esempio treno anziché aereo) per l'arrivo e/o il rientro dal Paese di destinazione della mobilità. Il contributo prevede il riconoscimento delle giornate di viaggio aggiuntive e documentate, fino ad un massimo di 4 giorni (giorni di supporto individuale per i giorni di viaggio calcolato come segue: importo mensile borsa Erasmus/30 giorni * numero giorni viaggio), ed un contributo aggiuntivo una tantum di € 50,00. Il contributo è erogato contestualmente all'acconto della borsa di mobilità. Al termine della mobilità il beneficiario dovrà dichiarare all'Ateneo di aver utilizzato un mezzo di trasporto sostenibile e allegare alla dichiarazione copia dei giustificativi di spesa relativi all'acquisto del/dei biglietto/i di viaggio. In caso di mancata consegna della documentazione richiesta a supporto della spesa al termine della mobilità tale contributo verrà decurtato dal saldo della borsa di mobilità.
10. Gli studenti che percepiranno, per la medesima attività, una borsa finanziata dall'Ateneo nell'ambito dei programmi di studio finalizzati al conseguimento di un doppio diploma di laurea/laurea magistrale non possono usufruire della borsa di cui al presente bando.

ART. 4 – DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

1. I tirocini devono avere una durata minima di 2 mesi e massima di 12 mesi. Saranno attribuiti contributi finanziari a sostegno della mobilità, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, per massimo 4 mensilità per ciascuno studente. Rimane salva la possibilità di erogare contributi relativi alle ulteriori mensilità svolte dallo studente in caso di assegnazione di fondi aggiuntivi da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire per la medesima attività, entro la conclusione del periodo di mobilità.
2. Il periodo di mobilità dovrà essere continuativo, fatto salvo quanto stabilito all'art. 6, comma 4, del Regolamento tirocini, pubblicato sul sito internet di Ateneo al seguente link: [Regolamento tirocini di Ateneo](#). Le date di avvio e di conclusione del tirocinio devono essere preventivamente concordate con l'azienda ospitante e con l'Università.

3. I tirocini extracurricolari (tirocini svolti da neolaureati) possono essere attivati nei Paesi *Programme countries* unicamente previa verifica della normativa del Paese ospitante.
4. Il Programma Erasmus+ prevede che lo studente possa svolgere un periodo di tirocinio, secondo le seguenti modalità:
 - in presenza all'estero (*physical mobility*) presso l'Istituto ospitante. Nel caso in cui lo studente svolga attività a distanza e sia fisicamente nel Paese ospitante, la mobilità sarà considerata comunque come mobilità fisica;
 - in modalità mista (*blended mobility*): svolta in parte fisicamente all'estero e in parte in modalità virtuale dall'Italia, al fine di agevolare gli studenti che, per ragioni personali, accademiche o di salute, non abbiano la possibilità di recarsi all'estero per lunghi periodi. La componente fisica della mobilità blended dovrà rispettare la durata minima di almeno 2 (due) mesi ed essere integrata da un periodo di attività a distanza (prima o dopo la mobilità fisica, senza sovrapposizione).

Per il periodo di mobilità virtuale svolta dall'Italia non sarà riconosciuto alcun contributo finanziario.

5. È possibile svolgere tirocini che permettono agli studenti dei vari corsi di studio di sviluppare competenze digitali attraverso l'esperienza diretta all'interno degli enti ospitanti. I tirocini saranno considerati tirocini in competenze digitali (*Digital Skills*) quando il tirocinante svolgerà una o più delle seguenti attività:
 - marketing digitale (ad esempio, gestione dei social media, analisi web);
 - disegno digitale grafico, meccanico o architettonico;
 - sviluppo di applicazioni, software, script o siti web;
 - installazione, manutenzione e gestione di sistemi e reti IT;
 - sicurezza informatica;
 - analisi, estrapolazione e visualizzazione dei dati;
 - programmazione e formazione di robot e applicazioni di intelligenza artificiale.

Non rientrano in questa categoria l'assistenza generica alla clientela, l'evasione degli ordini, le mansioni di inserimento dati nei data base aziendali e le generiche attività di ufficio.

Per facilitare la ricerca delle sedi idonee per lo svolgimento di tirocini finalizzati allo sviluppo di Digital Skills, la Commissione Europea ha invitato le imprese europee interessate a pubblicare le offerte sulle piattaforme Drop'pin o ErasmusIntern; per gli studenti, resta ferma la possibilità di individuare autonomamente altre sedi, a condizione che le attività previste nei tirocini coincidano con quelle sopra indicate.

ART. 5 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Gli studenti devono presentare la domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente bando **esclusivamente** per via telematica, tramite la compilazione del *form* online disponibile al seguente link [Domanda di partecipazione al bando Erasmus+ Traineeship – a.a. 2023/2024 entro le ore 16.00 dell'11 gennaio 2024.](#)
2. Alla domanda deve essere allegato, a pena di esclusione, il curriculum vitae in formato PDF, preferibilmente redatto in formato europeo (scaricabile, ad esempio, dal sito <http://europass.cedefop.europa.eu/>) e in lingua italiana.
3. L'Ateneo provvederà ad inviare all'indirizzo di posta elettronica istituzionale del mittente, entro tre giorni lavorativi, la conferma della ricezione della candidatura e indicherà i riferimenti della relativa protocollazione, ai fini dell'individuazione del candidato nelle graduatorie di cui all'art. 6. Tenuto conto della chiusura delle sedi dell'Università in concomitanza con le festività natalizie, la conferma dell'avvenuta

ricezione delle domande inviate dal 24 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 sarà trasmessa a partire dall'8 gennaio 2024.

4. Nella domanda è necessario indicare il periodo di attivazione del tirocinio di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) del presente bando. Gli studenti che optano per il primo periodo decadono dalla relativa graduatoria in caso di mancata attivazione del tirocinio entro il 01 marzo 2024; gli studenti che optano per il secondo periodo decadono dalla graduatoria in caso di mancata attivazione del tirocinio entro il 31 maggio 2024.
5. Il *form* online di candidatura può essere compilato una sola volta per studente e deve essere ultimato entro il termine indicato al precedente comma 1.
6. L'Università non assume responsabilità per errata compilazione dei campi previsti nel *form* online da parte del candidato o mancato invio dello stesso entro il termine di cui al precedente comma 1, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
7. Per assistenza nella compilazione del *form* online è possibile contattare l'Ufficio Mobilità e Placement negli orari di apertura al pubblico oppure inviare una mail a mobilita@univda.it, **entro le ore 15.00 dell'11 gennaio 2024.**

ART. 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIE

1. Le domande saranno valutate da apposita Commissione esaminatrice nominata con Decreto Rettorale.
2. La graduatoria sarà predisposta in base ai seguenti criteri:
 - a. valutazione del curriculum studiorum (0-5 punti); sono presi in considerazione gli esami registrati sul libretto universitario e il numero di crediti formativi universitari acquisiti alla data del 23 settembre 2023, termine della sessione ordinaria autunnale dell'a.a. 2022/2023 in cui viene garantito almeno un appello per ciascun insegnamento. Verranno conteggiati i CFU conseguiti/riconosciuti in Univda riferibili esclusivamente al proprio anno di corso/semestre, ad eccezione dei CFU riconosciuti in mobilità studio. Non sono, inoltre, presi in considerazione gli esami sovranumerari;
 - b. valutazione del curriculum vitae (0-2 punti);
 - c. valutazione della coerenza tra la formazione accademica del candidato e le motivazioni allo svolgimento del traineeship indicate nella domanda di adesione (0-3 punti).

In caso di parità, precede il candidato più giovane di età.

Nel caso in cui il candidato non avesse ancora sostenuto alcun esame nella sua carriera universitaria, il punteggio di cui al precedente punto 2, lettera a) sarà riproporzionato in relazione al voto di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale.

3. L'Ateneo provvederà a stilare due graduatorie, in relazione ai due periodi di attivazione del tirocinio ed alla relativa Erasmus+ call di finanziamento.
4. Le graduatorie dei candidati idonei saranno pubblicate all'Albo online di Ateneo e sul sito internet dell'Università (www.univda.it) **a partire dal 23 gennaio 2024**. I candidati sono tenuti a prenderne visione personalmente in quanto nessuna comunicazione sarà inviata agli stessi, né fornita telefonicamente.
5. L'assegnazione definitiva della borsa ERASMUS+ for traineeship è subordinata:
 - a. all'accettazione della candidatura dello studente da parte dell'azienda ospitante;
 - b. alla sottoscrizione della seguente documentazione relativa al tirocinio prima della partenza:
 - convenzione di tirocinio e progetto formativo e di orientamento;

- accordo finanziario relativo al periodo di mobilità tra l'Università e lo studente;
- programma di attività da svolgere all'estero (*Learning Agreement for Traineeship – Before the Mobility*).

Le graduatorie dei candidati idonei verranno utilizzate a scorrimento fino all'esaurimento dei fondi disponibili. Gli studenti idonei che intendono rinunciare sono tenuti a comunicarlo tempestivamente all'Ufficio Mobilità e Placement, anche ai fini di favorire lo scorrimento delle graduatorie.

ART. 7 – SUPPORTO PER LA PREPARAZIONE LINGUISTICA (OLS)

1. L'apprendimento linguistico è uno degli obiettivi del programma Erasmus+ per la tutela della diversità linguistica e per lo sviluppo delle capacità interculturali. L'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, pertanto, consiglia fortemente agli studenti in partenza per una mobilità Erasmus+ di effettuare un test di conoscenza della lingua utilizzata durante il soggiorno all'estero, al fine di comprendere il livello conseguito di partenza e verificare l'avanzamento della conoscenza della lingua al rientro in Italia. La piattaforma è accessibile al seguente link: <https://academy.europa.eu/>.
2. Il risultato del test iniziale (assessment) potrà permettere l'accesso ad un corso di lingua online gratuito.

ART. 8 – CARTA DELLO STUDENTE ERASMUS+

1. Ogni studente in mobilità riceverà prima della partenza la Carta dello studente Erasmus, nella quale saranno riportati i propri diritti e doveri in qualità di studente Erasmus.
2. Gli studenti inseriti in graduatoria che decidessero di partire senza la borsa di mobilità potranno partecipare al programma Erasmus+ e beneficiare di tutti i vantaggi connessi allo status di studente Erasmus.

ART. 9 – ADEMPIMENTI E ASSICURAZIONI

1. Gli studenti devono essere autonomi nell'organizzazione del viaggio e del soggiorno presso il Paese di destinazione. Devono, altresì, informarsi in merito a:
 - assistenza sanitaria nel Paese ospitante, rivolgendosi alla propria ASL o alle rappresentanze diplomatiche e consultando il link **Sanità internazionale (salute.gov.it)**;
 - modalità d'ingresso nel Paese ospitante, se cittadino/a non comunitario/a rivolgendosi per tempo alle rispettive rappresentanze diplomatiche (Ambasciate e Consolati). La legislazione e la normativa, che regolano l'ingresso degli studenti e studentesse non comunitari nei Paesi partecipanti al Programma Erasmus+ sono legate alla nazionalità di tali studenti/esse: è responsabilità dello/a studente/ssa reperire, con il necessario anticipo, le informazioni e procurarsi i documenti che consentiranno l'ingresso e la permanenza nel Paese di destinazione;
 - eventuali rischi a cui potrebbero essere esposti dal punto di vista della sicurezza personale (informazioni utili possono essere consultate alla pagina <http://viaggiaresecuri.it> del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale).
2. L'Ateneo garantisce ai propri studenti la copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile. La copertura assicurativa sanitaria di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale dello studente comunitario anche durante il soggiorno in un altro

Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, la copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia può non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico. Inoltre, lo studente non comunitario potrebbe non fruire di TEAM o copertura analoga. In tali casi, un'assicurazione integrativa privata potrebbe essere utile. Lo studente è tenuto ad informarsi presso la ASL territoriale o presso qualsiasi altro canale ritenuto necessario. Lo studente è altresì tenuto a stipulare un'assicurazione di viaggi (inclusi danni o smarrimento del bagaglio), con invito a conservare i documenti giustificativi attestanti la spesa per tale copertura assicurativa.

ART. 10 – DISPOSIZIONI SU INTERRUZIONI, PROLUNGAMENTI E SOSPENSIONI DEL PERIODO DI TIROCINIO

1. Lo studente in mobilità Erasmus+ può ottenere un prolungamento del proprio periodo di permanenza all'estero purché l'Ateneo abbia i fondi per finanziare il prolungamento oppure, in assenza di fondi, purché lo studente accetti il prolungamento con lo status Erasmus+ senza borsa di mobilità, fermo restando che non devono essere superati i limiti di durata di cui all'art. 2, comma 3.
2. L'Università e l'ente ospitante possono accordare tale prolungamento a condizione che:
 - a. non ci siano interruzioni tra il periodo di traineeship già autorizzato e quello per il quale lo studente chiede il prolungamento;
 - b. l'intero periodo di traineeship, incluso il prolungamento, termini entro il 15 luglio 2024, in caso di opzione per il primo periodo di attivazione del tirocinio (01 febbraio 2024 - 01 marzo 2024) o entro il 30 settembre 2024, nel caso di opzione per il secondo periodo di attivazione (02 marzo 2024 – 31 maggio 2024);
 - c. le richieste di prolungamento degli studenti siano presentate previo nulla osta dell'ente ospitante, almeno un mese prima della fine del periodo di mobilità inizialmente concordato.

L'eventuale conferma del prolungamento è notificata formalmente allo studente dall'Ateneo tramite mail all'indirizzo istituzionale.

3. Lo studente può richiedere l'interruzione anticipata del tirocinio; in relazione alla durata effettiva dello stesso, possono verificarsi le seguenti situazioni con relative conseguenze:
 - tirocinio inferiore a due mesi per cause imputabili allo studente – comporta la restituzione della borsa di mobilità già erogata dall'Ateneo;
 - tirocinio inferiore a due mesi per cause non imputabili allo studente (gravi motivi o cause di forza maggiore debitamente documentate) – comporta la richiesta da parte dell'Ateneo all'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire di esprimersi sull'eventuale conferma della borsa di mobilità;
 - tirocinio uguale o superiore a due mesi – comporta la rimodulazione dell'importo della borsa di mobilità, in relazione alla durata effettiva del tirocinio.

Nei casi sopra riportati lo studente non potrà beneficiare di un'altra borsa di mobilità di cui al presente bando per l'attivazione di un ulteriore tirocinio.

4. La mobilità non potrà avere periodi di sospensione, salvo i casi di forza maggiore e i casi disciplinati dall'art. 6, comma 4, del Regolamento tirocini di Ateneo, pena il mancato riconoscimento dei relativi CFU previsti nel piano di studio. In caso di sospensione, lo studente:
 - subirà la perdita dello status Erasmus e della relativa borsa di mobilità a decorrere dalla data di sospensione del tirocinio, nel caso abbia già svolto almeno 2 (due) mesi di mobilità;

- subirà la perdita dello status Erasmus e dovrà procedere alla restituzione della borsa di mobilità, nel caso abbia svolto il tirocinio per una durata inferiore ai 2 (due) mesi.

ART. 11 – DOCUMENTI DA CONSEGNARE AL RIENTRO E CONVALIDA DEL PERIODO DI MOBILITÀ FOR TRAINEESHIP

1. Al rientro in Italia il beneficiario deve provvedere ai seguenti adempimenti:
 - a) consegna dell'Erasmus for traineeship certificate, debitamente firmato e timbrato dall'ente ospitante;
 - b) consegna del Learning Agreement for Traineeship – After the Mobility, certificato attestante la durata della mobilità, nel quale sono altresì indicati le attività svolte, i risultati conseguiti in termini di conoscenze, competenze, abilità acquisite e un giudizio finale sulla mobilità;
 - c) invio online del Rapporto Narrativo (EU SURVEY);
 - d) consegna di eventuali documenti giustificativi attestanti la spesa relativa alle coperture assicurative di cui all'art 9, comma 2;
 - e) consegna di eventuali documenti giustificativi che attestino la spesa per l'acquisto di uno o più biglietti per spostamenti con mezzi sostenibili ai fini dell'eventuale contributo "Green travel" di cui all'art. 3, comma 7.
2. Le indicazioni per la compilazione dei suddetti documenti saranno fornite ai beneficiari della borsa di mobilità dall'Ufficio Mobilità e Placement prima della partenza.
3. A seguito dell'invio online del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) e della consegna della documentazione di fine tirocinio di cui al precedente comma 1 l'Ateneo procederà, entro i successivi 45 giorni, alla liquidazione dell'eventuale saldo del contributo spettante oppure all'eventuale richiesta di rimborso.
4. Lo studente che non rispetterà gli adempimenti previsti al precedente punto 1 **entro il 31 luglio 2024**, in caso di opzione del primo periodo di attivazione del tirocinio, oppure **entro il 15 ottobre 2024** in caso di opzione del secondo periodo di attivazione del tirocinio, perderà ogni diritto alla borsa di mobilità e dovrà restituire l'intero ammontare già percepito.

ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Mobilità e Placement (tel. 0165/1875300, e-mail: mobilita@univda.it), Loc. Le Grand Chemin 181, 11020 Saint-Christophe (AO).
2. Ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca Randazzo, funzionario dell'Ufficio Mobilità e Placement dell'Università.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università, per le finalità di gestione del presente procedimento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. L'Università tratterà i dati per il tempo

- strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti salvi gli eventuali termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti.
2. L'interessato gode dei diritti di cui alla predetta normativa, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge o di richiedere la limitazione del trattamento, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università. L'interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo alle competenti autorità di controllo.
 3. Il Titolare del trattamento è l'Università della Valle d'Aosta- Université de la Vallée d'Aoste – Strada Cappuccini 2/A – 11100 Aosta – protocollo@univda.it – protocollo@pec.univda.it.
 4. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile all'indirizzo: rpd@univda.it.

LA RETTRICE
Prof.ssa Mariagrazia Monaci
sottoscritto digitalment